



21258/14

PU 2 e 1

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

FPV

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere -

Oggetto

*CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI IN
GENERE

Ud. 02/07/2014 - CC

R.G.N. 6665/2012

Rep.

ha pronunciato la seguente

Cron. 21259

ORDINANZA

sul ricorso 6665-2012 proposto da:

SOGEKO DI OLIVIERI ARDUINO & C. SAS 01099380667 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. MARINO ROBERTO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO WORD HOUSE 2 SRL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 682/2011 del TRIBUNALE di L'AQUILA del 4.10.2011, depositata il 14/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per il ricorrente l'Avvocato Daniele Campus (per delega avv. Roberto Marino) che si riporta agli scritti.

Premesso in fatto

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

<<1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto da SO.GE.CO. di Olivieri Arduino & C. S.a.s., nei confronti della curatela del Fallimento Word House 2 s.r.l., avverso la sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila n. 93/2006. Con questa sentenza il G.d.P. aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa società poi appellante, confermando il decreto ingiuntivo emesso in favore del fallimento per la somma di € 1.998,01, quale corrispettivo di forniture indicate in fatture e bolle di accompagnamento.

1.1.- Il ricorso è affidato a tre motivi. L'intimato non si difende.

2.- Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943, comma 4, c.c. e 2946 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata per avere ritenuta interrotta la prescrizione, eccettata con l'opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito di raccomandata inviata dal curatore e ricevuta dalla SO.GE.CO. il 4 febbraio 2000. Secondo la ricorrente, questo atto, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, non potrebbe ritenersi idoneo ad interrompere la prescrizione, perché generico.

Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., atteso che esso è fondato su un atto -appunto la lettera di messa in mora sopra indicata- del quale il ricorso non riporta il contenuto, o quanto meno la parte della missiva utile a valutare la fondatezza della censura.

6398

3.- Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2708, comma 2, c.c. e 2722 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Il motivo si articola sostanzialmente in due censure.

La prima censura, effettivamente riconducibile al vizio di violazione di legge, concerne la pretesa violazione dell'art. 2722 cod. civ. perché, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile la prova testimoniale in violazione dell'art. 2722 cod. civ.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l'indicata quietanza è priva d'effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. n. 4288/05, n. 23318/12).

4.- L'altra, e principale censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, concerne il fatto che il giudice di merito, a detta della ricorrente, <<non ha valutato correttamente le prove fornite dall'odierna ricorrente, attribuendo scarsa rilevanza ai documenti prodotti a riprova dell'avvenuto pagamento>>. Essa è inammissibile.

Il primo profilo di inammissibilità di tale seconda censura si rinviene nell'aver denunciato come vizio di violazione di legge, quello che, tutt'al più, potrebbe essere astrattamente ricondotto alla previsione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

Peraltro, l'inammissibilità consegue anche al contenuto delle censure svolte nell'illustrare il motivo. Si sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le fatture contenenti le quietanze, nonché le altre fatture prodotte onde dimostrare le modalità di pagamento normalmente seguite nei rapporti tra la società odierna ricorrente e la società poi fallita. Ancora, secondo la ricorrente, non sarebbe stata adeguatamente valutata la deposizione resa dal testimone Brondi sulla provenienza di una dichiarazione liberatoria prodotta in giudizio.

Con tali censure si sollecita questa Corte ad una rilettura e ad una nuova valutazione delle risultanze della prova documentale e testimoniale, in senso contrario a quanto reputato dai due giudici di merito, e favorevole invece alla ricorrente. Da qui, appunto, l'inammissibilità.

5.- Quest'ultimo rilievo va esteso al terzo motivo di ricorso con cui è denunciato il vizio di motivazione sulla documentazione prodotta dalla ricorrente, nonché sulla mancata ammissione della prova testimoniale che avrebbe dovuto rendere tale Giorgio Conte.

Peraltro, riguardo a quest'ultima, non risulta nemmeno validamente censurata l'affermazione di inammissibilità per intervenuta decadenza dalla prova testimoniale, contenuta nella sentenza d'appello: non si tratta certo di vizio di motivazione; infatti, se si trattasse -come sembra presupporre la ricorrente- di inammissibilità erroneamente dichiarata, l'errore avrebbe dovuto essere denunciato come *error in procedendo*.



Parimenti inammissibili, perché non riconducibili al denunciato vizio di motivazione, sono le censure della ricorrente relative alla mancata ammissione della prova documentale in appello.

In conclusione, va proposto il rigetto del ricorso. >>.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore. Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Con la memoria depositata prima dell'adunanza parte ricorrente, quanto al primo motivo, sostiene che il contenuto dell'atto interruttivo sarebbe stato riprodotto alla pagina 4 del ricorso, laddove è detto che nella raccomandata inviata dal curatore <<veniva richiesto genericamente il pagamento di £ 4.608.390, importo diverso da quello ingiunto ...>>. Il Collegio ritiene che questa indicazione non sia sufficiente al rispetto dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., richiamato nella relazione. Per di più, nel ricorso non risulta indicato il luogo in cui reperire il documento, né questo risulta depositato ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., poiché è detto soltanto che sarebbe reperibile <<in atti>>. Va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 n. 6 cod. proc. civ., oltre a richiedere la "specificata" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 28547/08 e n. 7161/10, nonché Cass. ord. n. 7455/13 ed altre).

Quanto al secondo ed al terzo motivo, la memoria ripropone gran parte degli argomenti spesi in ricorso, che il Collegio ritiene già validamente confutati con la relazione, che integralmente richiama.

Il ricorso va perciò rigettato.

Poiché l'intimato non si è difeso, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il giorno 2 luglio 2014, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0001

28 OTT. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Luise PASSINETTI

